# Comune di Isola del Liri

**PROVINCIA DI FROSINONE**

## SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE

## Ordinanza n° 75 del 15/05/2018

**Oggetto: Istituzione Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e Area Pedonale (A.P.) nel centro storico di questo Comune**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**Premesso che:**
la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.71 del 25.05.2015, ha istituito e delimitato la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e l'Area Pedonale (A.P.);
con Ordinanza n. 54 del 27.05.2015, veniva istituito e delimitato in via sperimentale la Z.T.L. e la A.P.;

la suddetta Ordinanza è stata successivamente modificata ed integrata dai dispositivi delle seguenti Ordinanze: n. 80/2015, n. 64/2016, n. 104/2016, n.107/2016, n.22/2017, n.30/2017 e n.79/2017;

**Preso atto che:**
su Via Cascata, durante le manifestazioni, nelle ore serali e notturne, nonostante il divieto imposto, i veicoli senza particolari necessità accedono arbitrariamente nell'area interdetta andando a parcheggiare lungo la citata Via Cascata;
**Preso altresì atto che:**
su Via Cascata, strada a senso unico, insistono numerose attività commerciali le quali intendono usufruire dello spazio antistante l'attività con l'allocazione di dehors che riducono la carreggiata e che creerebbero problemi per la sicurezza dei fruitori di detti dehors;
**Visto** l'ordine di servizio del 14.05.2018 prot.7651 a firma del Sindaco Vincenzo Quadrini con il quale si richiede l'istituzione su Via Cascata di un'Area Pedonale 0/24;
**Ritenuto** quindi necessario provvedere in merito con la sperimentazione provvisoria di un diverso assetto viario su Via Cascata;
**Ritenuto** che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento di che trattasi;

**Visti** gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni;
**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;
**Visto** il decreto sindacale N°3 del 29.03.2017 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della posizione organizzativa "Corpo di Polizia Locale" di cui al servizio 7°

**ORDINA**

1. **E' istituita la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato)** nel centro cittadino per le seguenti vie:
    - **Via Verdi**
    - **Corso Roma**
    - **Via Roma (fino all'intersezione con Via Po – Via Selva)**

**nel periodo dal 20.05.2018 al 30.09.2018 la predetta Z.T.L. sarà effettuata nei seguenti modi:**

- **i venerdì e sabato dalle ore 21:00 alle ore 03:00;**
- **la domenica dalle ore 16:00 alle ore 24:00.**

Nella predetta area, nei giorni e nella fascia oraria in cui risulta attiva la Z.T.L., sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli fatta eccezione per i veicoli adibiti a tutti i servizi di polizia di cui all'art.12 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992, dei VV.FF., delle Forze Armate, degli Enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili; nonché ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, detentrici di contrassegno valido previsto dall'art. 12 del D.P.R. n.503 del 24.07.1966, i veicoli residenti in possesso di permesso di accesso alla Z.T.L.

2. **E' istituita un'AREA PEDONALE, in via sperimentale, in Via Cascata nel periodo 20.05.2018 al 31.12.2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00.**

- E' istituito il senso unico alternato di circolazione per i veicoli a mezzo semafori, in Via Chigi Nobile e precisamente dal civico 30, onde consentire ai residenti nella Z.T.L. ( Via Nicolucci - P.zza S. Lorenzo e P.zza A. Pistilli) l'entrata e l'uscita.
- E' vietata la sosta, ambo i lati, con possibilità di rimozione in Via Chigi Nobile;
- E' vietata la sosta, ambo i lati, con possibilità di rimozione in P.zza S. Lorenzo.

In deroga è consentito il transito ai veicoli adibiti a tutti i servizi di polizia di cui all'art.12 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992, dei VV.FF., delle Forze Armate, degli Enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili; nonché ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, detentrici di contrassegno valido previsto dall'art. 12 del D.P.R. n.503 del 24.07.1966.

3. **I veicoli provenienti dal parcheggio che insiste tra Via Colle San Bartolomeo e Via Chigi Nobile che intendono immettersi su Via Chigi Nobile, hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli che transitano su quest'ultima, come da segnaletica apposta "STOP".**

**DISPONE**

Il Responsabile del Sevizio 6° è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricarti dell'esecuzione della presente Ordinanza.A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

In relazione al disposto del citato art.37, comma 3, del D.Lgs. N°285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N°495/1992.

Ordinanza predisposta
dal Responsabile del procedimento
Di Palma Bruno

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE**
**Di Palma Bruno**



Firmato da:
BRUNO DI PALMA
Valido da: 28/09/2017 02:00:00 a: 28/09/2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT